

**VALUTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL
PROGETTO “IMPIANTO DI STOCCAGGIO RIFIUTI
URBANI E SPECIALI NON PERICOLOSI”
DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI MIGGIANO (LE) IN
ZONA INDUSTRIALE ASI**

Consulenza tecnica conferita in data 14 novembre 2023

con Determina n. 845 del 14 novembre 2023 del Registro Generale e n. 553 del 14 novembre 2023 del Registro del Settore PROMOZIONE STRATEGICA E CONTROLLO DEL TERRITORIO

del Comune di Miggiano (LE)

alla Dott.ssa Cecilia Sanna

INDICE

1	DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO	3
2	RIFERIMENTI NORMATIVI E PRESCRIZIONI DI LEGGE PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO	10
3	COMPARAZIONE TRA CIÒ CHE È PREVISTO DALLE NORME E QUANTO PROPOSTO	25
	3.1 Operazioni previste nel progetto proposto	25
	3.2 Quantità di rifiuti gestite	27
	3.2.1 Quantità di rifiuti in stoccaggio	27
	3.2.2 Quantità di rifiuti ricevuti per il trattamento	28
	3.2.3 Quantità di rifiuti prodotti	29
	3.3 Reflui liquidi	29
	3.3.1 Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia	30
	3.3.2 Impianto di trattamento delle acque di seconda pioggia	31
	3.3.3 Scarico a dispersione	32
	3.4 Considerazioni in merito alla miscelazione dei rifiuti	33
	3.5 Emissioni in atmosfera	35
	3.6 Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale	35
	3.7 Calcolo delle garanzie finanziarie	36
	3.8 Ulteriori adempimenti.....	36
4	CONCLUSIONI	37

1 DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

Sulla base della Relazione Tecnico-Descrittiva del 03.12.2023 - 3° revisione, facente parte del progetto titolato "Impianto di stoccaggio rifiuti urbani e speciali non pericolosi" a firma dell'Ing. Giuseppe Brogna redatto per conto della società CF AMBIENTE srl, è prevista la realizzazione di un nuovo impianto di gestione di rifiuti della potenzialità massima di 6.500 tonnellate/anno.

Si prevede che la gestione di tali rifiuti si articoli in attività di recupero, precisamente:

- R12. Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11. (In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R1 a R 11.)
- R13 (Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12, escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

e in attività di smaltimento costituita specificamente da:

- deposito preliminare D15 (Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 [escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti]).

Tavola A. Quantitativi annui di rifiuti che si intende gestire nell'impianto

TIPOLOGIA	QUANTITATIVI MASSIMI ANNUI (Tonnellate)	QUANTITATIVI MASSIMI STOCCAGGIO ISTANTANEO E/O GIORNALIERO (Tonnellate)	OPERAZIONI PREVISTE
Rifiuti speciali non pericolosi	6.500,00	145,00	D15, R12, R13

Nella relazione tecnico-descrittiva sono elencate le tipologie di rifiuti trattabili presso l'impianto distinte per codice CER (tavola B).

Tavola B. Elenco dei codici CER trattabili presso l'impianto

Elenco codici CER trattabili presso l'impianto:								
Codice CER	Descrizione	Non pericolosi			Operazioni di smaltimento e/o recupero di cui al D.Lgs n. 152/06			Operazione R12
		Q.tà max trattabili						
		t/giornaliere	t/istantanee	t/anno	All. B	All. C	Modalità di stoccaggio	
04	Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile							
04 01	Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce							
04 01 08	Cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	3.00	3.00	100.00	D15	R12 + R13	big bags/contenitori a fondo apribile	Miscelazione, triturazione e compattazione volumetrica
04 01 09	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	3.00	3.00	100.00	D15	R12 + R13	big bags/contenitori a fondo apribile	Miscelazione, triturazione e compattazione volumetrica
04 02	Rifiuti dell'industria tessile							
04 02 21	Rifiuti da fibre tessili grezze	3.00	3.00	100.00	D15	R12 + R13	big bags/contenitori a fondo apribile	Miscelazione, triturazione e compattazione volumetrica
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate	3.00	3.00	100.00	D15	R12 + R13	big bags/contenitori a fondo apribile	Miscelazione, triturazione e compattazione volumetrica
08	Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile							
08 01	Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce							

Elenco codici CER trattabili presso l'impianto:								
Codice CER	Descrizione	Non pericolosi			Operazioni di smaltimento e/o recupero di cui al D.Lgs n. 152/06			Operazione R12
		Q.tà max trattabili						
		t/giornaliere	t/istantanee	t/anno	All. B	All. C	Modalità di stoccaggio	
08 01 12 ¹	Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	5.00	5.00	100.00	D15	R13	Contenitore	
08 01 16 ²	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	5.00	5.00	100.00	D15	R13	Serbatoio a doppia intercapedine	
15	Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)							
15 01	Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)							
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	1.00	1.00	100		R12 + R13	Pressa	Cernita, compattazione volumetrica
15 01 02	Imballaggi in plastica	1.00	1.00	100		R12 + R13	Pressa	Cernita, compattazione volumetrica
15 01 03	Imballaggi in legno	3.00	3.00	200		R12 + R13	Cassone	Cernita, compattazione volumetrica
15 01 04	Imballaggi metallici	2.00	2.00	100		R12 + R13	big bags/contenitori a fondo apribile	Cernita, compattazione volumetrica
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	5.00	5.00	200		R12 + R13	Pressa	Cernita, compattazione volumetrica

¹ Per tale rifiuto è richiesto il certificato di analisi a cura del produttore da rinnovare ogni anno e/o per il cambiamento del processo produttivo che ha generato il rifiuto

² Per tale rifiuto è richiesto il certificato di analisi a cura del produttore da rinnovare ogni anno e/o per il cambiamento del processo produttivo che ha generato il rifiuto

Elenco codici CER trattabili presso l'impianto:								
Codice CER	Descrizione	Non pericolosi			Operazioni di smaltimento e/o recupero di cui al D.Lgs n. 152/06			Operazione R12
		Q.tà max trattabili						
		t/giornaliere	t/istantanee	t/anno	All. B	All. C	Modalità di stoccaggio	
15 01 07	Imballaggi in vetro	2.00	2.00	100		R12 + R13	big bags/contenitori a fondo apribile	Cernita
16	Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco							
16 01	Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)							
16 01 03	Pneumatici fuori uso	5.00	5.00	200		R12 + R13	Cassone	Triturazione, riduzione volumetrica
16 01 17	Metalli ferrosi	1.00	1.00	50		R12 + R13	big bags/contenitori a fondo apribile	Cernita, compattazione volumetrica
17	Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)							
17 02	Legno, Vetro e Plastica							
17 02 01	Vetro	1.00	1.00	100.00		R12 + R13	big bags/contenitori a fondo apribile	Cernita
17 03	Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame							
17 03 02 ³	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	10.00	10.00	600.00	D15	R13	Setti in cemento	

³ Per tale rifiuto è richiesto il certificato di analisi a cura del produttore da rinnovare ogni anno e/o per il cambiamento del processo produttivo che ha generato il rifiuto

Elenco codici CER trattabili presso l'impianto:								
Codice CER	Descrizione	Non pericolosi			Operazioni di smaltimento e/o recupero di cui al D.Lgs n. 152/06			Operazione R12
		Q.tà max trattabili						
		t/giornaliere	t/istantanee	t/anno	All. B	All. C	Modalità di stoccaggio	
17 04	Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)							
17 04 01	Rame, bronzo, ottone	2.00	2.00	50		R12 + R13	big bags/contenitori a fondo apribile	Cernita, compattazione volumetrica
17 04 02	Alluminio	2.00	2.00	50		R12 + R13	big bags/contenitori a fondo apribile	Cernita, compattazione volumetrica
17 04 03	Piombo	2.00	2.00	50		R12 + R13	big bags/contenitori a fondo apribile	Cernita, compattazione volumetrica
17 04 04	Zinco	1.00	1.00	50		R12 + R13	big bags/contenitori a fondo apribile	Cernita, compattazione volumetrica
17 04 05	Ferro e acciaio	2.00	2.00	50		R12 + R13	big bags/contenitori a fondo apribile	Cernita, compattazione volumetrica
17 04 07	Metalli misti	2.00	2.00	50		R12 + R13	big bags/contenitori a fondo apribile	Cernita, compattazione volumetrica
17 06	Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto							
17 06 04 ⁴	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	10.00	10.00	400.00	D15	R13	Setti in cemento	
19 12	Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti							

⁴ Per tale rifiuto è richiesto il certificato di analisi a cura del produttore da rinnovare ogni anno e/o per il cambiamento del processo produttivo che ha generato il rifiuto. Se contenenti fibre vetrose il rifiuto dovrà essere imballato tramite big bags omologati

Elenco codici CER trattabili presso l'impianto:								
Codice CER	Descrizione	Non pericolosi			Operazioni di smaltimento e/o recupero di cui al D.Lgs n. 152/06			Operazione R12
		Q.tà max trattabili						
		t/giornaliere	t/istantanee	t/anno	All. B	All. C	Modalità di stoccaggio	
19 12 12 ⁵	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	19.9	60.00	2'500.00	D15	R12 + R13	Setti in cemento	Cernita, triturazione, riduzione volumetrica
20	Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)							
20 01	Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01 00)							
20 01 25	Oli e grassi commestibili	1.00	1.00	50.00		R13	Serbatoio a doppia intercapedine	
20 03 07	Rifiuti ingombranti	10.00	10.00	900.00	D15	R12 + R13	Cassone	Cernita, triturazione, riduzione volumetrica
TOTALI Quantità max. trattabili (per tipo di Operazioni di smaltimento e/o recupero di cui al D.Lgs n. 152/06)								
			145.00	6'500.00	D15	R12+R13		
			di cui	0.00		R3		

⁵ Per tale rifiuto è richiesto il certificato di analisi a cura del produttore da rinnovare ogni anno e/o per il cambiamento del processo produttivo che ha generato il rifiuto e all'interno dell'omologa dovrà essere specificato l'origine dello stesso

Si prevede di realizzare l'impianto su un lotto di terreno avente una superficie totale pari a 3.689 m² situato nella zona per insediamenti industriali ASI di Tricase/Specchia/Miggiano ed in particolare in agro di Miggiano nel lotto n° 59 individuato al foglio 10 particelle 430, 431, 312, 318 del NCEU.

Le attività di gestione dei rifiuti saranno svolte all'interno di un capannone industriale da realizzarsi mediante una struttura prefabbricata in cemento armato, di mq. 854 di superficie coperta. Le aree pavimentate esterne, pari a 2.089 mq, saranno adibite allo stoccaggio ed alla movimentazione dei rifiuti.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI E PRESCRIZIONI DI LEGGE PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO

Si può far riferimento in sintesi alle seguenti norme:

- **Legge Regionale n. 30 del 3 ottobre 1986**

Art. 5. Delega di funzioni

1. Sono delegate alle Province, per il territorio di rispettiva competenza, le funzioni concernenti:
 - a. approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti;
 - b. l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti anche pericolosi.

(***)

2. Nell'esercizio delle funzioni delegate, le Province devono uniformarsi alla normativa di settore vigente, nonché agli atti di programmazione della Regione. (*)

(*) Comma così sostituito dall'art. 23 della L.R. 30 novembre 2000, n. 17.

(***)

Art. 6. Approvazione dei progetti

1. Sono soggetti ad approvazione i progetti e gli elaborati tecnici relativi alla realizzazione, ampliamento, aggiornamento tecnologico, trasferimento, modifica di impianti di trattamento, recupero, riciclo, smaltimento e stoccaggio provvisorio o definitivo dei rifiuti.
2. Le domande per l'approvazione dei progetti debbono essere presentate all'Amministrazione provinciale, corredate dei progetti stessi e della documentazione di cui agli allegati A o B della presente legge. Le domande e la documentazione prescritte debbono essere altresì inviate al Comune nel cui territorio e' prevista l'ubicazione dell'impianto.
3. Non può' procedersi all' approvazione dei progetti:
 - a. se la documentazione esibita non e' conforme a quella indicata negli allegati;
 - b. se l'impresa, società' od ente richiedente non dimostri di possedere, sulla base della documentazione di cui al comma precedente, la necessaria idoneità' tecnico - economica;

(***)

Art. 7. Autorizzazioni

- 1) Sono soggetti ad autorizzazione:

- a. l'esercizio, da parte di enti o imprese concessionarie di Comuni e Consorzi di Comuni, delle attività di smaltimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani, nonché di rifiuti speciali costituiti da residui derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani e della depurazione di acque di scarico urbane;
- b. l'esercizio di impianti di trattamento, recupero, riciclo, smaltimento e stoccaggio definitivo dei rifiuti

- di cui alla precedente lettera a);
- c. l'esercizio di attività' di smaltimento di rifiuti speciali prodotti da terzi;
 - d. l'esercizio di impianti di trattamento, recupero, riciclo, smaltimento e stoccaggio provvisorio o definitivo di rifiuti speciali;
 - e. l'esercizio delle attività' di raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi;
 - f. l'esercizio degli impianti di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi;
 - g. l'esercizio di impianti di trattamento di rifiuti tossici e nocivi;
 - h. l'esercizio di discariche controllate e di impianti di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi.
2. Le domande di autorizzazione debbono essere presentate all'Amministrazione provinciale, corredate dalla documentazione di cui agli allegati C, D, E, della presente legge. Le domande stesse e la documentazione prescritta debbono essere altresì inviate al Comune sul cui territorio si deve esercitare l'attività' o deve aver inizio il trasporto.

(***)

- **Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 (Acque meteoriche)**

“Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell’art.113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.)

(***)

Art. 6. (Scarichi ed immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere e interventi soggetti alle procedure di verifica della compatibilità ambientale)

- 1. Gli scarichi e le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere e interventi soggetti alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, di Autorizzazione Integrata Ambientale, di autorizzazione unica ambientale, di autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e di autorizzazione alla bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati sono soggette, ove necessario, alle prescrizioni dettate dal provvedimento con cui l'Autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale.

(***)

CAPO II

ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE DA SOTTOPORRE A DEPURAZIONE

Art.8: (Acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne soggette a regolamentazione)

- 1. Le operazioni di convogliamento, separazione, raccolta, trattamento e scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio sono soggette alle disposizioni del presente Capo II qualora provengano da superfici in cui vi sia il rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di altre sostanze che possano pregiudicare il conseguimento e/o mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi recettori.

2. Ai fini del presente regolamento si identificano, a titolo indicativo, i seguenti settori produttivi e/o attività specifiche per le quali c'è il rischio di dilavamento di sostanze pericolose:

- a) Industria petrolifera;
- b) Industrie ed impianti chimici;
- c) Impianti di produzione e trasformazione dei metalli e dei minerali;
- d) Trattamento e/o rivestimento dei metalli;
- e) Concia e tintura delle pelli e del cuoio;
- f) Produzione della pasta carta, della carta e del cartone;
- g) Produzione di pneumatici;
- h) Aziende tessili che eseguono stampa, tintura e finissaggio di fibre tessili;
- i) Produzione di calcestruzzo;
- j) Aree intermodali destinate all'interscambio di merci e materiali;
- k) Autofficine;
- l) Carrozzerie;
- m) Depositi di rifiuti, centri di raccolta e/o gestione e trasformazione degli stessi;
- n) Depositi di rottami e/o produzione di fluff;
- o) Depositi di veicoli destinati alla demolizione, attività di demolizione di autoveicoli;
- p) Impianti di trattamento delle acque reflue industriali;
- q) Attività destinate al carico ed alla distribuzione dei carburanti ed operazioni di vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli;
- r) Attività in cui vi sia il deposito, il carico, lo scarico, il travaso delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- s) Attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii.

Art. 9: (Sistemi di raccolta e convogliamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio)

Per le acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti dalle superfici scolanti di attività cui all'art. 8, comma 2, lettera r) della presente disciplina si applicano, per tutti i tipi di recapito, le disposizioni di cui all'art. 108 commi 1 e 2 del D.lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii. ed il rispetto dei valori limite di emissione è accertato sui campioni prelevati all'uscita del relativo impianto di trattamento.

Art. 10: (Disciplina e trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne)

1. Le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, provenienti dalle superfici e pertinenze di edifici, installazioni e/o attività di cui all'art. 8 della presente disciplina, sono sottoposte, entro 48 ore dal termine dell'evento meteorico, ad un trattamento depurativo appropriato in loco tale da conseguire:

- a. Il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3, di cui all'allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. 152/06 e ss.mm. ed ii., per le immissioni in fogna nera e gli scarichi nelle acque superficiali, compresi i corpi idrici artificiali;

- b. Il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla Tabella 4, di cui all'allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. 152/06 e ss.mm. ed ii., nel caso di scarico nei corsi d'acqua episodici, naturali ed artificiali, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo.
2. È facoltà del titolare avviare le acque di cui al comma 1 del presente articolo ad un impianto di trattamento gestito da terzi con le modalità proprie dei rifiuti liquidi.
3. L'immissione delle acque trattate in fognatura nera, come previsto al comma 1 lett. a) del presente articolo, è consentito purché sia verificata l'idoneità del sistema fognario/depurativo a ricevere tali acque sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.
4. Le acque di dilavamento successive a quelle di prima pioggia, che provengono dalle superfici e pertinenze di edifici, installazioni e/o attività di cui all'art. 8 della presente disciplina e che non recapitano in fognatura separata, sono sottoposte, prima del loro versamento, ad un trattamento di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione. Se recapitano in fognatura separata sono soggette alle prescrizioni del Soggetto Gestore della fognatura. Comunque lo scarico e l'immissione di dette acque deve essere autorizzato e non deve pregiudicare il raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale.
5. Qualora il dilavamento di sostanze pericolose dalle superfici scoperte di edifici, installazioni e/o attività di cui all'art. 8 della presente disciplina, in relazione alle attività che in esse si svolgono o agli usi previsti, non si esaurisce con le acque di prima pioggia, bensì si protrae nell'arco di tempo dell'evento meteorico, anche le acque di seconda pioggia sono sottoposte alla stessa disciplina delle acque di prima pioggia. Al fine di contenere il quantitativo di acque da sottoporre a trattamento, nonché limitare il carico inquinante, è consentito il frazionamento delle reti di raccolta e l'adozione di misure atte a prevenire il dilavamento.
6. All'interno di aree e relativi bacini scolanti nei quali vi sia la presenza di più attività di cui all'art. 8 precedente, nei sottobacini sprovvisti di sistemi di trattamento per i quali le acque di prima pioggia confluiscano nel sistema di trattamento di competenza del bacino principale, ciascuna attività di cui all'art. 8 della presente disciplina si deve dotare di un sistema di raccolta che provveda all'intercettazione, al trattamento e allo smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne per l'aliquota di competenza. Lo smaltimento delle acque trattate in ciascun sottobacino potrà avvenire nella rete di fogna nera del bacino principale ma con limiti di accettabilità compatibili con le caratteristiche dell'impianto di trattamento del bacino stesso e con l'autorizzazione del Soggetto Gestore. In alternativa, è facoltà del titolare avviare tali acque ad impianto di trattamento gestito da terzi.
7. Per le acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti dalle superfici scolanti di attività di cui all'art. 8, comma 2, lettera r) della presente disciplina si applicano, per tutti i tipi di recapito, le disposizioni di cui all'art.108 commi 1 e 2 del D.lgs.152/06 e ss. mm. ed ii. ed il rispetto dei valori limite di emissione è accertato sui campioni prelevati all'uscita del relativo impianto di trattamento.

8. Resta fermo il divieto di scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo delle acque meteoriche di dilavamento contenenti le sostanze previste al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte III del D.lgs. n.152/06 e ss. mm. ed ii.

9. E' fatto divieto di immettere nella fogna nera le acque meteoriche di dilavamento di cui al comma 4 del presente articolo.

10. Durante le precipitazioni atmosferiche non possono essere scaricate le acque di prima pioggia trattate in qualsiasi recapito finale.

- **Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.**

Art. 6. Oggetto della disciplina

(***)

7. La valutazione è inoltre necessaria, qualora, in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 20, si ritenga che possano produrre impatti significativi e negativi sull'ambiente:

.(***)

c) i progetti elencati nell'allegato IV.

(***)

Allegato IV alla parte seconda

punto 7. Progetti di infrastrutture

lett. r) ... impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006).

lett. t) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m³ oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del D.Lgs. 152/06);

(***)

Art. 208. Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda e' altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto.

2. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel

campo di applicazione della medesima, con particolare riferimento al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

(***)

11. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi:

- a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;
- b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato;
- c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;
- d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;
- e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;
- f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;
- g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformità con quanto previsto al comma 12;
- i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.

12. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedurali di cui alla legge n. 241 del 1990.

(***)

Capo V - Procedure semplificate

Art. 214. Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate

1. Le procedure semplificate di cui al presente Capo devono garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 177, comma 4.

2. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e, per i rifiuti agricoli e le attività che danno vita ai fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono adottate per ciascun tipo di attività le norme, che fissano i tipi e le quantità di rifiuti, e le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero di cui all'Allegato C alla parte quarta del presente decreto sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 215 e 216. Con la medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.

3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 e le procedure semplificate devono garantire che i tipi o le quantità di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente.

(***)

4. Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 relativamente alle attività di recupero continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 e 12 giugno 2002, n. 161.

(***)

7. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 è disciplinata dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di qualità dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti industriali e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali. L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi del presente articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209 e 211.

Art. 216. Operazioni di recupero

1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente. Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma 1, lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'articolo 227, comma 1, lettera c), e di impianti di coincenerimento, l'avvio delle attività è subordinato all'effettuazione di una visita preventiva, da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della predetta comunicazione.

2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a ciascun tipo di attività, prevedono in particolare:

a) per i rifiuti non pericolosi:

1) le quantità massime impiegabili;

2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonché le condizioni specifiche alle quali le attività medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo;

3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o alle quantità dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;

(***)

3. 3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività e, entro il termine di cui al comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attività, a firma del legale rappresentante dell'impresa, è allegata una relazione dalla quale risulti:

a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1;

b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;

c) le attività di recupero che si intendono svolgere;

d) lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonché l'utilizzo di eventuali impianti mobili;

e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.

4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.

5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

6. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1 che già fissano i limiti di emissione in relazione alle attività di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui all'articolo 269 in caso di modifica sostanziale dell'impianto.

7. Alle attività di cui al presente articolo si applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo al recupero.

(***)

8-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto, nonché

le modalità di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni.

Art. 269. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni.

2. Il gestore che intende installare uno stabilimento nuovo o trasferire uno stabilimento da un luogo ad un altro presenta all'autorità competente una domanda di autorizzazione, accompagnata:

a) dal progetto dello stabilimento in cui sono descritti gli impianti e le attività, le tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantità e la qualità di tali emissioni, le modalità di esercizio, la quota dei punti di emissione individuata in modo da garantire l'adeguata dispersione degli inquinanti, i parametri che caratterizzano l'esercizio e la quantità, il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l'utilizzo, nonché, per gli impianti soggetti a tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano;

b) da una relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si inseriscono gli impianti e le attività ed indica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti.

(***)

4. L'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271:

a) per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e di convogliamento;

b) per le emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore, la quota dei punti di emissione individuata tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche, il minimo tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione e le portate di progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio; devono essere specificamente indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli.

c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento.

(***)

7. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo ha una durata di quindici anni. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza.

(***)

9. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.

(***)

272-bis. Emissioni odorigene

1. La normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo. Tali misure possono anche includere, ove opportuno, alla luce delle caratteristiche degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento e delle caratteristiche della zona interessata, e fermo restando, in caso di disciplina regionale, il potere delle autorizzazioni di stabilire valori limite più severi con le modalità previste all'articolo 271:

- a) valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm^3) per le sostanze odorigene;
- b) prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l'obbligo di attuazione di piani di contenimento;
- c) procedure volte a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili nell'intorno dello stabilimento;
- d) criteri e procedure volti a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m^3 o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento;
- e) specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m^3 o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento,

2. Il Coordinamento previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, può elaborare indirizzi in relazione alle misure previste dal presente articolo. Attraverso l'integrazione dell'allegato I alla Parte Quinta, con le modalità previste dall'articolo 281, comma 6, possono essere previsti, anche sulla base dei lavori del Coordinamento, valori limite e prescrizioni per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo, inclusa la definizione di metodi di monitoraggio e di determinazione degli impatti.

(***)

Allegato 5 - Limiti di emissione degli scarichi idrici

(***)

2.1 Sostanze per cui esiste il divieto di scarico.

Restano fermi i divieti di scarico sul suolo e nel sottosuolo delle seguenti sostanze:

- ☐ composti organo alogenati e sostanze che possono dare origine a tali composti nell'ambiente idrico;
- ☐ composti organo fosforici;
- ☐ composti organo stannici;

- ☐ sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno e teratogeno in ambiente idrico o in concorso dello stesso;
- ☐ mercurio e i suoi composti;
- ☐ cadmio e i suoi composti;
- ☐ oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti;
- ☐ cianuri;
- ☐ materie persistenti che possono galleggiare, restare in sospensione o andare a fondo e che possono disturbare ogni tipo di utilizzazione delle acque.

Tali sostanze, si intendono assenti quando sono in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere all'entrata in vigore del presente decreto o dei successivi aggiornamenti.

Persiste inoltre il divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee, in aggiunta alle sostanze su elencate, di:

- 1: zinco, rame, nichel, cromo, piombo, selenio, arsenico, antimonio, molibdeno, titanio, stagno, bario, berillio, boro, uranio, vanadio, cobalto, tallio, tellurio, argento.
- 2: Biocidi e loro derivati non compresi nell'elenco del paragrafo precedente.
- 3: Sostanze che hanno un effetto nocivo sul sapore ovvero sull'odore dei prodotti consumati dall'uomo derivati dall'ambiente idrico, nonché i composti che possono dare origine a tali sostanze nelle acque.
- 4: Composti organosilicati tossici o persistenti e che possono dare origine a tali composti nelle acque ad eccezione di quelli che sono biologicamente innocui o che si trasformano rapidamente nell'acqua in sostanze innocue.
- 5: Composti inorganici del fosforo e fosforo elementare,
- 6: Oli minerali non persistenti ed idrocarburi di origine petrolifera non persistenti.
- 7: Fluoruri.
- 8: Sostanze che influiscono sfavorevolmente sull'equilibrio dell'ossigeno, in particolare ammoniacale e nitriti.

Tali sostanze, si intendono assenti quando sono in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere all'entrata in vigore del presente decreto o dei successivi aggiornamenti.

(***)

Tabella 5. Sostanze per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3, per lo scarico in acque superficiali (1) e per lo scarico in rete fognaria (2), o in tabella 4 per lo scarico sul suolo.

- 1 - Arsenico
- 2 - Cadmio
- 3 - Cromo totale

- 4 - Cromo esavalente
- 5 - Mercurio
- 6 - Nichel
- 7 - Piombo
- 8 - Rame
- 9 - Selenio
- 10 - Zinco
- 11 - Fenoli
- 12 - Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti
- 13 - Solventi organici aromatici
- 14 - Solventi organici azotati
- 15 - Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati)
- 16 - Pesticidi fosforiti
- 17 - Composti organici dello stagno
- 18 - Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" (R45) e "pericolose per l'ambiente acquatico" (R50 e 51/53) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche

(1) Per quanto riguarda gli scarichi in corpo idrico superficiale, nel caso di insediamenti produttivi aventi scarichi con una portata complessiva media giornaliera inferiore a 50 m³/s, per i parametri della tabella 5, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 15, 16, 17 e 18 le regioni e le province autonome nell'ambito dei piani di tutela, possono ammettere valori di concentrazione che superano di non oltre il 50% i valori indicati nella tabella 3, purché sia dimostrato che ciò non comporti un peggioramento della situazione ambientale e non pregiudica il raggiungimento degli obiettivi ambientali.

(2) Per quanto riguarda gli scarichi in fognatura, purché sia garantito che lo scarico finale della fognatura rispetti i limiti di tabella 3, o quelli stabiliti dalle regioni, l'ente gestore può stabilire per i parametri della tabella 5, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 14, 15, 16 e 17, limiti di accettabilità i cui valori di concentrazione superano quello indicato in tabella 3.

- **Decreto direttoriale n. 309 del 28.06.2023 del Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica. Decreto direttoriale di approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del dlgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal "Coordinamento Emissioni"**

1. Sono adottati, come documento tecnico di indirizzo per le autorità aventi competenza in materia di emissioni odorigene, gli "Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del Dlgs 152/2006 in

materia di emissioni odorigene di impianti e attività”, predisposti dal “Coordinamento emissioni” di cui all’articolo 281, comma 9, del decreto legislativo n. 152/2006, riportati in allegato al presente decreto direttoriale.

(***)

Coordinamento emissioni

(articolo 281, comma 9, Dlgs 152/2006)

INDIRIZZI PER L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 272-BIS DEL DLGS 152/2006 IN MATERIA DI EMISSIONI ODORIGENE DI IMPIANTI E ATTIVITÀ

(***)

La base giuridica dei presenti “Indirizzi” implica che il relativo ambito istituzionale di applicazione sia costituito dalla parte quinta del Dlgs 152/2006, ferma restando tuttavia la possibilità di essere utilizzati anche in altri ambiti per effetto di norme di rinvio e di collegamento.

Innanzitutto, gli “indirizzi” si applicano in via diretta agli stabilimenti oggetto della parte quinta del Dlgs 152/2006 (soggetti ad autorizzazione unica ambientale - AUA, autorizzazione alle emissioni o regimi autorizzativi in deroga) e in via indiretta, come criterio di tutela da utilizzare nell'istruttoria autorizzativa, alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale - AIA (l'articolo 29-bis prevede che le condizioni dell'AIA sono definite avendo a riferimento i Bref e le BAT Conclusion di settore e l'articolo 29-sexies, comma 4ter, prevede che l'AIA può fissare valori di emissione più rigorosi di quelli associati alle BAT-AEL quando lo richiede la normativa vigente nel territorio in cui è localizzata l'installazione).

La disciplina delle emissioni odorigene, prevista dall'articolo 272-bis del Dlgs 152/2006, rappresenta infatti un livello di tutela ambientale non derogabile in peius che deve essere assicurato dall'istruttoria AIA ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 4ter, di tale decreto (i valori di emissione² stabiliti dall'AIA devono permettere il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è localizzata l'installazione, vale a dire la normativa statale o regionale di settore).

Gli “Indirizzi” si applicano, altresì, nei casi in cui l'autorizzazione alle emissioni venga assorbita³ nelle AUA od in altre autorizzazioni uniche (come quelle in materia di rifiuti o di fonti rinnovabili) e nei casi in cui l'autorizzazione alle emissioni (o l'AUA in cui questa sia stata assorbita) è rilasciata per impianti in cui sono attivate le procedure autorizzative semplificate in materia di rifiuti.

La base giuridica

La base giuridica dei presenti “Indirizzi” è rappresentata dall'articolo 272-bis del Dlgs 152/2006 (di seguito riportato) e, più in generale, dalle norme del Dlgs 152/2006 che disciplinano gli impianti e le attività, le procedure autorizzative e il riparto delle competenze.

Alla luce di tale norma e delle nozioni di emissioni in atmosfera e di emissioni odorigene dell'articolo 268¹ si possono individuare i seguenti principi:

- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e, conseguentemente, l'AUA sono legittimate, in caso di impianti e attività aventi potenziale impatto odorigeno, a regolamentare le emissioni odorigene,
- le domande di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e le domande di AUA per gli stabilimenti in cui sono presenti impianti/attività aventi potenziale impatto odorigeno devono pertanto contenere una descrizione e valutazione delle emissioni odorigene e delle misure previste al riguardo.

Allegato A.1

Requisiti degli studi di impatto olfattivo mediante simulazione di dispersione

3. Dati di emissione

3.1. Criteri per l'individuazione delle sorgenti da considerare nello scenario emissivo

Nello scenario emissivo da impiegare nelle simulazioni per la stima dell'impatto olfattivo devono essere considerate tutte le sorgenti di emissione dell'impianto oggetto dello studio. In generale, si considerano significative le sorgenti per le quali la portata di odore sia maggiore di 500 ouE/s, ad eccezione delle sorgenti con concentrazione di odore massima inferiore a 80 ouE/m³ indipendentemente dalla portata volumetrica emessa. In ogni caso deve essere data evidenza, almeno in forma riassuntiva tabellare, di tutte le fonti di emissione odorigena presenti, indipendentemente dalla loro effettiva modellizzazione.

L'esclusione dal calcolo modellistico di eventuali sorgenti non significative è condizionata dalla presentazione di elementi di giudizio di tipo oggettivo che ne giustifichino la scelta; un insieme di sorgenti può essere ritenuto trascurabile se corrispondente ad un rateo emissivo di odore inferiore al 10% di quello complessivo dello stabilimento e comunque contemporaneamente non superiore a 500 ou/s; ciò, ferma restando la possibilità per l'Autorità Competente di richiederne comunque l'inserimento nella modellizzazione.

Ai fini dell'individuazione delle sorgenti di emissione odorigena, si considerano:

- sorgenti convogliate puntiformi: sorgenti fisse discrete, che rilasciano in atmosfera un effluente attraverso condotti di dimensioni definite, con una portata volumetrica controllata o controllabile;
- sorgenti areali attive: sorgenti areali di dimensioni definite, aventi un flusso di effluente controllato o controllabile (es. biofiltri aperti; vasche aerate di trattamento di reflui liquidi; cumuli aerati);
- sorgenti areali passive: sorgenti di dimensioni definite aventi un flusso di effluente non controllato o controllabile (es. discariche di rifiuti, cumuli di compost non aerati, vasche di reflui non aerate);

¹ L'articolo 268 introduce le seguenti definizioni: Emissione in atmosfera: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico (a sua volta definito come: ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente). Emissioni odorigene: emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena.

- sorgenti volumetriche: edifici dai quali fuoriescono gli odori, attraverso condotti a ventilazione naturale oppure tramite porte, portoni, finestre o altre aperture;
- sorgenti di fuggitive: sorgenti elusive o difficili da identificare che rilasciano quantità indefinite di odoranti, per esempio, perdite da valvole e flange, aperture di ventilazione passiva, ecc.

La fattibilità di inserire o meno all'interno di un modello di dispersione atmosferica sorgenti di tipo fuggitivo viene determinato da valutazioni caso specifiche che tengano conto dei margini tecnici di caratterizzazione a livello olfattometrico.

- **Decreto 5 settembre 1994 contiene l'*Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie***

Allegato, parte I Tabella B Prodotti e Materiali

Voce 100: *Rifiuti solidi e liquami - depositi ed impianti di depurazione e trattamento.*

3 COMPARAZIONE TRA CIÒ CHE È PREVISTO DALLE NORME E QUANTO PROPOSTO

3.1 Operazioni previste nel progetto proposto

Il progetto intitolato “Impianto di stoccaggio rifiuti urbani e speciali non pericolosi” qualifica l'impianto da realizzarsi come centro di stoccaggio, in realtà tale impianto non è costituito solo da un centro di stoccaggio ma da un centro di trattamento di rifiuti finalizzato a diverse attività di recupero e di smaltimento.

In particolare, entrando nel merito di quanto previsto, nel documento preso in esame, denominato “R1_Relazione Tecnico descrittiva_rev3”, facente parte del progetto di cui sopra, sono contemplate le operazioni di recupero R12 e R13 e l'operazione di smaltimento D15 (tav. B). Inoltre, a pag. 10 della medesima relazione con riferimento agli atti autorizzativi per l'impianto in questione, si dice che *si avvierà procedura per l'ottenimento dell'Autorizzazione Ambientale ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 per l'attività di trattamento e per le operazioni classificate:*

1. R3: *Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche). ...*

A tale proposito si deve evidenziare che, sulla base della documentazione presentata dalla Ditta, tra le attività previste nell'impianto non ne risulta alcuna che possa essere classificata come operazione R3 di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06.

Viceversa, nonostante la contraddittorietà delle informazioni fornite, oltre alle operazioni R12, R13 e D15 suddette, si prevede di svolgere trattamenti sui rifiuti propedeutici al successivo smaltimento. Tali attività, da qualificare come operazioni D13 di cui all'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06, pur essendo previste nel progetto presentato non sono però qualificate né sono definite le quantità di rifiuti da autorizzare per tale operazione, ovvero sono qualificate erroneamente come operazioni R12 di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06 come rappresentato nello schema a blocchi riportato a pag. 4 della relazione descrittiva.


Infatti, nel suddetto schema, denominato *Fig. 1 – Impianto sezione stoccaggio*, sono riportate numerose attività non ammissibili dalla normativa ambientale, in particolare:

- 1) Non è ammissibile che un rifiuto conferito da terzi ed accettato in ingresso per una operazione di deposito preliminare prima dello smaltimento finale (operazione D15 di cui all'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06), sia sottoposto ad operazioni di recupero (operazione R12 di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06) come

invece è stato previsto per i *riifiuti in entrata non recuperabili* e per le quantità di *riifiuti ingombranti CER 20 03 07* e *CER 19 12 12* accettati in ingresso per l'operazione D15. Tutte le operazioni di gestione eseguite su rifiuti conferiti per l'operazione D15, quali: triturazione, cernita in flussi omogenei, riduzione volumetrica devono essere classificate come operazione D13 di cui all'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06 (Raggruppamento preliminare) finalizzata al successivo smaltimento. Tali trattamenti sono previsti in progetto ma non risultano espressamente dichiarati né descritti;

- 2) L'operazione di miscelazione, denominata R12, che si prevede di effettuare con i rifiuti provenienti dalla messa in riserva R13 con *i rifiuti CER 19 12 xx recuperabili*, deve essere espressamente autorizzata e per essa devono essere specificate ai sensi del comma 11 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 le tipologie e quantità di rifiuti sottoposte a tale operazione nonché i codici EER adottati per i rifiuti risultanti dalla miscelazione. Si evidenzia che dalla miscelazione condotta quale operazione R12 possono scaturire solo rifiuti inviati a recupero diversamente da quanto indicato nello schema di pag. 4.
- 3) L'operazione di miscelazione effettuata su rifiuti destinati ad essere smaltiti, prevista nello schema di pag. 4, deve essere classificata come operazione D13 di cui all'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06 (Raggruppamento preliminare) e deve essere espressamente autorizzata e per essa devono essere specificate ai sensi del comma 11 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 le tipologie e quantità di rifiuti sottoposte a tale operazione, nonché i codici EER adottati per i rifiuti risultanti dalla miscelazione.

Fig. 1. Schema a blocchi di pag. 4 della relazione tecnico-descrittiva



3.2 Quantità di rifiuti gestite

In generale, non sono dichiarate in maniera univoca le capacità massime relative alle diverse operazioni svolte nell'impianto, sia in termini di stoccaggio che di trattamenti. Infatti, attestare il rispetto della soglia giornaliera massima dei rifiuti in ingresso a meno di 20 t/g non dà alcuna informazione in merito alla capacità massima giornaliera di stoccaggio e trattamento dello stabilimento, cioè la quantità di rifiuti che in un determinato momento potrà essere presente nello stabilimento che è quella che influirà effettivamente sul suo impatto ambientale e sul rischio prodotto.

3.2.1 Quantità di rifiuti in stoccaggio

Anche se non espressamente dichiarato nella relazione tecnica, sulla base della tabella denominata "Elenco codici CER trattabili presso l'impianto" (pagg. 5-9 della relazione R1):

- 1) la capacità massima istantanea dell'impianto per l'operazione di deposito preliminare D15 è pari a 112 tonnellate;
- 2) la capacità massima istantanea dell'impianto per l'operazione di messa in riserva R13 è pari a 145 tonnellate.

In merito all'ubicazione dei rifiuti in stoccaggio, nelle relazioni di progetto non è evidenziata la presenza di contenitori posti all'esterno del capannone. Diversamente, nelle planimetrie allegate sono individuati 5 cassoni, 2 di tipo semplice e 3 dotati di pressa, posizionati all'esterno lungo il confine ovest del piazzale. Se così fosse, la relazione tecnica deve riportare in dettaglio le quantità e le tipologie di rifiuti depositati all'esterno, la loro collocazione oltre alla descrizione delle modalità e dei mezzi con i quali si intende movimentare gli stessi.

Ulteriori elementi di scarsa chiarezza ed univocità sono presenti nelle informazioni riportate nella tabella 1.9 intitolata "Le aree di stoccaggio rifiuti/MPS" riportata alle pagg. 43 e 44 della relazione tecnico-descrittiva rev. 3, dove:

1. il titolo della tabella "*Le aree di stoccaggio rifiuti/MPS*" fa riferimento anche allo stoccaggio di materie prime seconde (MPS) delle quali non vi è altro riferimento né nelle relazioni, né nelle planimetrie allegate;
2. nella colonna 1 denominata "Area di stoccaggio" sono riportate le tipologie di contenitori utilizzate ma non vi sono riferimenti relativi all'effettiva area di stoccaggio;
3. le tipologie di contenitori riportate in tabella sono solamente due, denominate precisamente: "Presse elettriche interne" e "Cassoni coperti". Per quanto dettagliato nelle planimetrie allegate al progetto, in particolare alla Tavola 8_rev2, i contenitori

utilizzati per lo stoccaggio risultano in realtà di 4 diverse tipologie e le due tipologie descritte nella tabella 1.9 sono propriamente quelle destinate agli stoccaggi all'esterno del capannone. Conseguentemente, oltre all'incompletezza delle informazioni, non si comprende il significato di "Presse elettriche interne";

4. non è comprensibile dove vengano allocate le quantità di rifiuti sopra riportate relative a:

- capacità massima istantanea dell'impianto per l'operazione di deposito preliminare D15, pari a 114 tonnellate;

- capacità massima istantanea dell'impianto per l'operazione di messa in riserva R13, pari a 146 tonnellate.

3.2.2 Quantità di rifiuti ricevuti per il trattamento

Nella relazione tecnico descrittiva si precisa che *l'impianto di stoccaggio proposto sarà tarato per limitare la lavorazione giornaliera al di sotto delle 20 t/giorno (ovvero il rifiuto accettato in ingresso sarà sotto le 20 t/giorno)*. Si evidenzia che in questo secondo caso, non è definita la capacità massima giornaliera di trattamento.

Inoltre, sulla base della tabella denominata "Elenco codici CER trattabili presso l'impianto" (pagg. 5-9 della relazione R1):

- 1) la capacità massima complessiva dell'impianto per l'operazione di selezione, cernita, riduzione volumetrica, triturazione (operazione R12 dell'allegato C alla parte IV del decreto legislativo 152/2006) è pari a 124 tonnellate/giorno;
- 2) non è definita la capacità massima complessiva dell'impianto per l'operazione di miscelazione (operazione R12 dell'allegato C alla parte IV del decreto legislativo 152/2006);
- 3) non è definita la capacità massima complessiva dell'impianto per l'operazione di raggruppamento selezione, cernita, riduzione volumetrica, triturazione (operazione D13 dell'allegato B alla parte IV del decreto legislativo 152/2006);
- 4) non è definita la capacità massima complessiva dell'impianto per l'operazione di miscelazione (operazione D13 dell'allegato B alla parte IV del decreto legislativo 152/2006).

3.2.3 Quantità di rifiuti prodotti

Non risultano esplicitate né le tipologie né le quantità di rifiuti prodotti dai trattamenti svolti presso l'impianto fatta eccezione per i rifiuti derivanti dalle operazioni di miscelazione per i quali nella relazione descrittiva si dice che:

La miscelazione sarà eseguita su rifiuti in ingresso tal quali o su rifiuti su cui l'azienda prima della miscelazione, deciderà di eseguire un trattamento meccanico del rifiuto (selezione e cernita).

1. nel primo caso il codice CER in OUT sarà 19.02.03;

2. nel secondo caso il codice CER in OUT sarà 19.12.12.

Unico altro riferimento generico ai rifiuti prodotti presso l'impianto è a pag. 49 della relazione tecnico-descrittiva dove si legge che “... i rifiuti prodotti saranno principalmente caratterizzati da codici CER della famiglia 19 e 16 (Rifiuti prodotti da impianto di gestione dei rifiuti e miscelazione degli stessi, impianto di trattamento delle acque reflue fuori sito) di cui all'allegato D alla parte Quarta del D.Lgs. 152/06.”

Ulteriori rifiuti deriveranno dalla normale gestione dell'installazione e quindi riconducibili ad attività di manutenzione di mezzi e attrezzature, imballaggi, DPI usati, uffici e gestione delle aree a verde.

Inoltre, non risulta alcuna descrizione in merito ai rifiuti solidi prodotti dall'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, mentre per il trattamento delle acque di seconda pioggia, nella relazione R3_Relazione tecnica Acque_rev2, si prevede lo svuotamento delle argille e delle sabbie depositate sul fondo della vasca che *dovranno essere smaltite, previa caratterizzazione, con codice CER 19.08.02.*

3.3 Reflui liquidi

i reflui liquidi generati dai trattamenti svolti all'interno del capannone risultano costituiti da:

- colaticci provenienti dai rifiuti stoccati nel capannone;
- soluzioni acquose generate dalla nebulizzazione di acqua sulla tramoggia di carico del trituratore;
- acque di lavaggio del capannone.

Il progetto proposto prevede che tali reflui siano sversati direttamente sulla pavimentazione del capannone e da qui raccolti tramite caditoie ed inviati ad un serbatoio interrato da 10 mc posto all'interno del capannone e successivamente smaltiti all'esterno come rifiuto liquido.

Ulteriori reflui prodotti nelle aree esterne dell'impianto sono costituiti da:

- acque di lavaggio delle aree esterne;
- acque di prima pioggia;
- acque di seconda pioggia.

Le acque di lavaggio delle aree esterne e le acque di prima pioggia, costituite dai primi 5 mm di pioggia raccolti durante l'evento meteorico da tutta la superficie scolante dell'impianto, pari a circa 3.100 m², sono convogliate in una vasca di raccolta interrata di tipo prefabbricato in HPDE del volume di 25 mc (volume acque di prima pioggia = 15,5 mc) e da qui sono inviati all'impianto monoblocco di trattamento chimico-fisico, poi ai trattamenti secondari di grigliatura/dissabbiatura/disoleatura e successivamente sono scaricate sul suolo mediante tubazione disperdente.


Le acque di seconda pioggia, successive a quelle di prima pioggia, che provengono dalle superfici impermeabilizzate e scolanti dell'attività, sono raccolte e, tramite un pozzetto scolmatore, sono inviate ad un impianto di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione prima di essere scaricate nel suolo mediante una tubazione disperdente.

3.3.1 Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia

Si tratta di un impianto monoblocco chimico - fisico automatico realizzato in pe/pp/acciaio (fig. 2) in cui sono effettuati i seguenti trattamenti (relazione R3_Relazione tecnica Acque_rev2):

1. Correzione pH e coagulazione;
2. Flocculazione;
3. Sedimentazione e chiarificazione a coalescenza su pacchi lamellari;
4. Accumulo e rilancio chiarificato;
5. Chiarificazione in pressione su sabbia silicea;
6. Adsorbimento in pressione su carbone attivo granulare.
7. sacco idrorepellente per drenaggio ed accumulo fanghi prodotti

Figura 2. Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia



3.3.2 Impianto di trattamento delle acque di seconda pioggia

Il trattamento delle acque di seconda pioggia (fig. 3) consiste in:

- Grigliatura primaria: *La rete di raccolta delle acque di piazzale è costituita da una serie di caditoie lineari protette da griglie carrabili che permettono di non far arrivare nel sistema di trattamento la frazione grossolana di eventuali rifiuti sui piazzali. Tali griglie costituiscono il sistema di grigliatura primaria dell'impianto che recapita al grigliatore/dissabbiatore/disoleatore;*
- Grigliatura secondaria e Dissabiatura: *La grigliatura secondaria e la successiva fase di dissabiatura avvengono all'interno di un sistema di trattamento interrato al quale confluiscono le acque drenate dalle caditoie sui piazzali. Tale sistema di trattamento, in questa fase, permette di ottenere un'acqua chiarificata e libera da tutti i solidi in sospensione dello spessore >di 0,15 mm. L'acqua così chiarificata per sfioro raggiunge la fase di disoleatura. Un pozzetto di ispezione permette di pulire la vasca di raccolta del grigliato e delle sabbie, dal rifiuto selezionato, che è allontanato dall'impianto con il CER opportuno previa analisi di classificazione.*

Ogni qualvolta si procede allo spurgo della prima vasca di sedimentazione è pulito con getti d'acqua la griglia secondaria.

- Disoleatura La disoleatura avviene nella vasca centrale per mezzo di un filtro a coalescenza. Tale fase è necessaria per evitare la presenza in falda di tutti gli oli o altre sostanze più leggere dell'acqua che si concentrano in superficie al sistema di trattamento. Un pozzetto di ispezione permette di verificare i livelli degli oli e di pulire tale vasca da questa tipologia di rifiuto che previa analisi è opportunamente classificato e smaltito dall'impianto. (relazione R3_Relazione tecnica Acque_rev2)


Figura 3. Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia



3.3.3 Scarico a dispersione

La condotta disperdente è una tubazione forata del diametro di 200 mm collocata al centro di un letto di pietrisco. Tra la parte superiore della massa ghiaiosa e il terreno di scavo è inserito uno strato di "tessuto non tessuto" (fig. 4).

Figura 4. Condotta disperdente



Nella relazione R3_Relazione tecnica Acque_rev2 si afferma che: Sulla base del massimo valore di portata di pioggia stimato (pari a 31,1 l/s) è stata calcolata la superficie disperdente necessaria a garantire un drenaggio continuo e funzionale dei volumi di acque meteoriche apportati. Per quanto riguarda le caratteristiche di permeabilità nel sito di interesse, come rilevabile dai litotipi che saranno interessati dalla realizzazione della trincea disperdente (calcarenite) è possibile associare una capacità di assorbimento Ca pari a 694 l/hxm².

Superficie disperdente (SS) = $Q/Ca = 162 \text{ m}^2$

Dove

1. Q = portata al colmo (l/s)
2. Ca = capacità di assorbimento dei terreni (l/s m²).

Quindi, dai calcoli sopra riportati risulta che la superficie disperdente necessaria a garantire un drenaggio continuo e funzionale dei volumi di acque meteoriche apportati è pari a 162 m².

Nel seguito della relazione, però, si legge: La trincea sarà realizzata lungo, l'aiuola perimetrale, mediante tubazioni fessurate in polietilene PEAD (DN 200) disposte entro uno

scavo di larghezza 1,50 m e profondità 1,00 m. Saranno realizzate una serie di trincee per una lunghezza complessiva di 54 metri.

Non è chiaro come la realizzazione dello scavo in progetto, profondo 1,50 metri e lungo 54 metri, sia sufficiente a garantire il drenaggio dell'intera portata di acque meteoriche prevista. Senza considerare che durante l'evento piovoso, oltre alle acque di seconda pioggia che perverranno tramite la tubazione disperdente, la stessa superficie sarà anche interessata dall'apporto diretto di acque meteoriche che dovranno a loro volta essere opportunamente drenate.

Di conseguenza, non risulta dimostrato che lo scarico a dispersione sul suolo sia correttamente dimensionato.

Si deve infine evidenziare che sulla base di quanto previsto dall'articolo 11 del Regolamento Regionale n. 26 del 09/12/2013 di disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, il recapito sul suolo è previsto solamente qualora l'Autorità competente accerti l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, di utilizzare altri recapiti preferenziali, quali: rete fognaria nera, acque superficiali e *fermo restando l'obbligo, ove tecnicamente possibile, di riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento finalizzato alle necessità irrigue, domestiche, industriali ed altri usi consentiti dalla legge.*

3.4 Considerazioni in merito alla miscelazione dei rifiuti

Come descritto nella relazione tecnico descrittiva_rev3, *l'azienda intende finalizzare l'operazione di miscelazione a due scopi:*

- *miscelazione finalizzata al recupero dei rifiuti individuata come operazione R12 dell'all. C alla parte IV del D. Lgs 152/06;*
- *miscelazione finalizzata allo smaltimento (OUT) individuata come attività (IN) D15 dell'all. B alla parte IV del D. Lgs 152/06.*

A tale proposito si deve evidenziare come l'operazione di miscelazione di rifiuti ai fini del loro successivo smaltimento si configura come operazione D13 dell'all. B alla parte IV del D. Lgs 152/06 e come tale necessita di essere espressamente autorizzata ai sensi dell'art. 208 del medesimo decreto. Di tale operazione, nel progetto proposto non vi è menzione.

Inoltre, perché il trattamento proposto sia in accordo con quanto previsto dalla normativa ambientale, è necessario che questo utilizzi le migliori tecnologie ad oggi disponibili per quella specifica operazione.

In particolare, il "*Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment*", documento di riferimento per l'attuazione delle migliori tecniche disponibili in

materia di gestione di rifiuti, al paragrafo 2.1 dedicato alla miscelazione (“blending and mixing”), definisce le finalità e le tecniche in base alle quali la miscelazione di rifiuti può essere consentita.

Come richiamato anche nella esaustiva sentenza del TAR Veneto del 17 febbraio 2021 n. 235, dal suddetto documento *possono trarsi i seguenti principi*:

- *La miscelazione costituisce una deroga al principio secondo cui i rifiuti non omogenei devono essere tenuti separati, poiché rende più complesse le operazioni di tracciamento e il corretto trattamento dei rifiuti (“Wastes, once produced, are in principle kept separate from other wastes. The reason for this is that the treatment of homogeneous streams is generally easier than that of composite streams”).*

- *La miscelazione deve essere funzionale alle esigenze del successivo trattamento cui è destinato il rifiuto e non deve essere un metodo volto a facilitare l'accettazione dei rifiuti. Il documento BREFWT 2018 afferma, infatti, i rifiuti possono essere miscelati, qualora tale operazione sia idonea a garantire una fornitura omogenea e stabile (“Under certain conditions, however, different waste streams can be processed just as well, or sometimes even better, if they are composite”... “Due to the heterogeneous nature of waste, blending and mixing are required in most waste treatment operations in order to guarantee a homogeneous and stable feedstock of the wastes that will be finally processed”).*

- *Occorre, tuttavia, che tale operazione possa essere effettuata senza aumento dei rischi per la salute, che avvenga senza che ne resti pregiudicato il tracciamento dei rifiuti pericolosi, che non conduca ad un trattamento della miscela peggiore rispetto a quello migliore disponibile per i singoli rifiuti che hanno dato origine alla miscela, o a operazioni ambientalmente non corrette (“The mixing of wastes does not lead to a lower level of waste processing than the best possible level of waste management or to the application of non-environmentally sound waste management”).*

Tutto ciò premesso, si deve evidenziare come nel progetto proposto:

- non vi è alcuna specifica in merito alle singole categorie di rifiuti né alle quantità per categoria che si intende miscelare;
- non vi è alcun riferimento alla effettiva funzionalità delle miscele che si intende produrre rispetto al successivo trattamento a cui le stesse saranno destinate, destino che, peraltro, non è mai esplicitato;²

² L'azienda CF Ambiente S.r.l. si impegna ad eseguire la miscelazione in modo da ottenere lotti o partite di miscele di rifiuti ottimizzate ai fini del successivo smaltimento/recupero.

(***)

- né si riscontra alcuna garanzia del fatto che il successivo trattamento della miscela risulti ambientalmente più corretto rispetto al trattamento dei singoli rifiuti.

Inoltre, non risulta presentata una tavola delle compatibilità dei diversi rifiuti, né un fac-simile della scheda di miscelazione né vi è alcun riferimento ad un registro delle miscelazioni che assicuri la tracciabilità delle uscite in relazione alle entrate.

Per tali ragioni, i trattamenti di miscelazione previsti nel progetto proposto non possono essere ritenuti ammissibili.

3.5 Emissioni in atmosfera

Per il capannone in progetto non è previsto alcun punto di emissione.

Non risulta alcuna descrizione delle emissioni diffuse in atmosfera prodotte dai trattamenti svolti né il loro convogliamento ed abbattimento.

Non è previsto alcun punto di emissione per il convogliamento e l'abbattimento dei fumi prodotti dai motori a combustibile operanti nel capannone quali: il trituratore e le macchine per la movimentazione dei rifiuti nonostante che si stimino consumi di combustibile pari a 17.000 l/anno.

Per le suddette emissioni non risulta presentata alcuna richiesta di autorizzazione.

Né risultano effettuati rilievi e previsioni in merito all'impatto odorigeno delle attività svolte in contrasto con quanto previsto dal Decreto direttoriale n. 309 del 28.06.2023 del Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica. Decreto direttoriale di approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del dlgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal "Coordinamento Emissioni".

Solo per l'abbattimento delle polveri prodotte dall'impianto di triturazione, che opererà all'interno del capannone, è prevista la nebulizzazione di acqua, per un massimo di 50 litri, *intorno alla tramoggia di carico attivabile nel caso in cui il rifiuto in fase di triturazione risulti polverulento.*

Né è previsto o descritto alcun sistema di depressurizzazione dell'intero capannone.

3.6 Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale

Sulla base della capacità massima istantanea dell'impianto per l'operazione di deposito preliminare D15, pari a 112 tonnellate, l'impianto deve essere assoggettato alla Verifica di

È importante sottolineare che l'azienda non effettuerà la miscelazione dei rifiuti considerando solo lo stato fisico, ma terrà conto della natura merceologica, delle caratteristiche chimico fisiche e della loro compatibilità.

assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale in quanti rientra tra gli impianti di cui alla lettera t), punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/06:

t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m³ oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

Inoltre, non essendo specificata la capacità massima complessiva dell'impianto per l'operazione di raggruppamento D13, esso deve essere preventivamente e cautelativamente sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della lett. r), punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/06:

r) ... impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006).

In riferimento alla LEGGE REGIONALE 26 maggio 2021, n. 11, l'impianto rientra tra quelli di cui all'allegato B lett. B2 bc) e B2 be).

3.7 Calcolo delle garanzie finanziarie

Il calcolo delle garanzie finanziarie presentato al capitolo 11 della relazione tecnico-descrittiva_rev3 è stato effettuato secondo quanto disposto dalla Legge Regionale del 16 luglio 2007 n° 18 In applicazione dell'art. 22 della L.R. n. 39/2006.

Si evidenzia che l'ammontare presentato in progetto non risulta corretto né congruente con i calcoli ivi riportati e con quanto previsto dall'allegato B della LR 18/2007 ed è comunque mancante della copertura finanziaria relativa alle attività D15 e D13 che si prevede di svolgere presso l'impianto.

3.8 Ulteriori adempimenti

Per tale impianto è necessario il nulla osta da parte del Comune di Miggiano, ai sensi di quanto previsto dal Decreto 5 settembre 1994, relativo all'agibilità dell'impianto quale industria insalubre di prima classe, destinato a gestire rifiuti.

4 CONCLUSIONI

In estrema sintesi si deve evidenziare come nell'impianto in oggetto, pur autodefinendosi "Impianto di stoccaggio rifiuti urbani e speciali non pericolosi", in realtà non viene svolta solo attività di stoccaggio ma è previsto che siano svolte anche altre attività di recupero e di smaltimento di rifiuti e, per la gestione di alcune di queste, non viene inoltrata alcuna domanda di autorizzazione né presentato alcun progetto in particolare per quel che riguarda l'operazione D13 di cui all'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06.

Entrando nel merito di quanto previsto nell'elaborato presentato alla Provincia di Lecce, esso, per la scarsità di elementi tecnici e per l'incongruenza delle informazioni riportate nelle diverse relazioni e planimetrie allegate, non ha un livello informativo e di dettaglio equivalente almeno al progetto definitivo necessario alla Provincia di Lecce ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, infatti, per quanto riguarda le attività di stoccaggio manca qualsiasi dettaglio in merito alla quantità e qualità dei rifiuti che si intende gestire ai fini del recupero e di quelle che si intende gestire ai fini dello smaltimento. Inoltre, vi è una contraddizione in merito alla presenza di contenitori per lo stoccaggio posti all'esterno del capannone tra le informazioni riportate nelle relazioni di progetto e quelle presenti nelle planimetrie allegate, mentre viene fatto riferimento a punti di stoccaggio di materie prime seconde (MPS) che non risultano essere prodotte presso l'impianto.

In relazione a quanto sopra, tale impianto prima di essere realizzato deve essere assoggettato alla procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'articolo 6 comma 7 del D.Lgs. 152/06 in quanto rientrante tra gli impianti di cui alle lettere r) e t) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e, nel caso di risposta affermativa, alla Valutazione di Impatto Ambientale da parte della Regione Puglia ai sensi dell'articolo 6 comma 6 del medesimo decreto.³

3 Sulla base della capacità massima istantanea dell'impianto per l'operazione di deposito preliminare D15, pari a 112 tonnellate, l'impianto deve essere assoggettato alla Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale in quanto rientra tra gli impianti di cui alla lettera t), punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/06:

t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m³ oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

Inoltre, non essendo specificata la capacità massima complessiva dell'impianto per l'operazione di raggruppamento D13, esso deve essere preventivamente e cautelativamente sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della lett. r), punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/06:

r) ... impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006).

In relazione ai trattamenti previsti, lo schema delle operazioni di gestione proposto risulta del tutto difforme da quanto stabilito dalla normativa ambientale, infatti, si prevede di gestire indistintamente mediante operazioni di recupero, rifiuti destinati invece allo smaltimento e viceversa e di miscelare rifiuti tra loro senza che siano specificate:

- tipologie e quantità di rifiuti sottoposte a tale operazione;
- quali miscele si prevede di inviare a smaltimento e quali a recupero;
- quale sia la effettiva funzionalità delle miscele che si intende produrre rispetto al successivo trattamento a cui le stesse saranno destinate, destino che, peraltro, non è mai esplicitato;
- in che modo il successivo trattamento della miscela risulti ambientalmente più corretto rispetto al trattamento dei singoli rifiuti.

Ai sensi del comma 11 dell'articolo 208 del D.Lgs. 152/06, per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 del medesimo decreto, le operazioni svolte sui rifiuti devono essere individuate almeno in base ai seguenti elementi:

- a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;
- b) Per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato;
- c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;
- d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;
- e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;
- f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;
- g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto;
- h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformità con quanto previsto al comma 12;
- i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.

Nel progetto proposto, tali elementi risultano mancanti, incompleti o difformi da quanto disposto dalla normativa.

Per tali ragioni, i trattamenti previsti non possono essere ritenuti ammissibili.

Per quanto riguarda i rifiuti che si prevede di accettare presso l'impianto, tra le 26 categorie di codici EER, sono presenti 5 codici EER speculari relativi a rifiuti non pericolosi.

Si evidenzia che per tali rifiuti il certificato di analisi dovrà riportare una caratterizzazione completa e garantire che non ci siano sostanze pericolose come previsto dall'allegato alla Decisione 2000/532/CE, così come modificato dalla Decisione 2014/955/UE, che per quanto riguarda i rifiuti con codici speculari stabilisce i rifiuti, cui possono essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi

Per quanto riguarda i rifiuti prodotti, in generale, non viene mai riportato in maniera espressa quali siano le categorie di rifiuti ed i rispettivi codici EER, in uscita dall'impianto fatta eccezione per i rifiuti derivanti dalla miscelazione.

A tale proposito si deve evidenziare come i codici EER selezionati dal proponente per classificare le miscele, codice EER 19 02 03 *Rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi* e codice EER 19 12 12 *Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11* sono entrambi codici speculari che per essere adottati, come sopra detto, necessitano di una caratterizzazione della miscela che sia completa ed esaustiva che dimostri l'assenza in essa di sostanze pericolose.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, non è previsto alcun punto di emissione per l'intero capannone in progetto e quindi nemmeno il convogliamento per aspirazione ed il successivo trattamento dei fumi prodotti dai motori a combustibile operanti nel capannone quali: il trituratore e le macchine per la movimentazione dei rifiuti nonostante che si stimino consumi di combustibile pari a 17.000 l/anno.

Diversamente, devono essere evidenziate tutte le emissioni diffuse e devono essere previsti i controlli ed i sistemi di convogliamento ed abbattimento così come previsto in particolare dal comma 4 dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/06.

Inoltre, ai sensi del decreto direttoriale n. 309 del 28.06.2023 *le domande di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e le domande di AUA per gli stabilimenti in cui sono presenti impianti/attività aventi potenziale impatto odorigeno devono ... contenere una descrizione e valutazione delle emissioni odorigene e delle misure previste al riguardo.*

Per quanto riguarda lo scarico sul suolo delle acque di lavaggio dei piazzali e delle acque di prima e seconda pioggia, non è chiaro come la realizzazione dello scavo in progetto, profondo 1,50 metri e lungo 54 metri, sia sufficiente a garantire il drenaggio dell'intera portata di acque meteoriche prevista. Infatti, dai calcoli riportati in progetto non risulta dimostrato che lo scarico a dispersione sul suolo sia correttamente dimensionato.

Infine si ritiene utile porre l'attenzione sul fatto che delle 6.500 tonnellate di rifiuti che si prevede di gestire presso l'impianto nell'anno, 2.500 tonnellate, cioè quasi il 40% del totale,

sono rifiuti codice EER 19 12 12 *Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11.*

Su tale rifiuti si prevede di effettuare: stoccaggio ai fini del successivo smaltimento, stoccaggio ai fini del successivo recupero e trattamenti di cernita, triturazione e riduzione volumetrica.

Poiché tale rifiuto rappresenta già di per sé uno scarto generato da trattamenti meccanici svolti su altri rifiuti, dal punto di vista dell'utilità, efficacia ed efficienza del progetto, dovrebbe essere chiarito in che modo la gestione dello stesso da parte della Ditta risulti vantaggiosa dal punto di vista ambientale e quali siano le effettive rese di tali operazioni che non aderiscono al core business dell'impianto che dovrebbe essere quello di migliorare la logistica della microraccolta di alcuni rifiuti urbani e speciali e di favorire la gestione degli scarti di lavorazione conto terzi per chiudere il ciclo di raccolta.

In conclusione, le informazioni tecniche riportate nel documento presentato sono insufficienti a valutare l'impianto che si intende realizzare e le attività che si propone di svolgere e le rade informazioni presenti sono anche contraddittorie ed inconciliabili tra loro come dettagliato in precedenza.

Pertanto si ritiene che la richiesta presentata da parte della società CF Ambiente srl, sia sotto l'aspetto tecnico che amministrativo, sia del tutto impropria e carente e quindi non possa essere accolta.

Roma 12 gennaio 2024

Dott.ssa Cecilia Sanna

